

## IL RINVIO PREGIUDIZIALE

Il ruolo della CdG è essenziale per assicurare la corretta applicazione del diritto europeo a livello nazionale.

In base al principio dell'applicabilità diretta sussiste la responsabilità degli Stati membri nell'applicazione del diritto comunitario che nel sistema delle fonti giuridiche ha valenza superiore alla norma interna.

**Autonomia del potere giudiziario e applicazione del d.c.:** rapporto molto complesso che si precisa e si risolve con l'aiuto della giurisprudenza comunitaria. **In effetti i soggetti che presiedono all'applicazione del d.c. sono proprio i giudici nazionali.**

**Ruolo della formazione:** secondo un recente rapporto dell'UE, più di 2/3 dei giudici nazionali non hanno partecipato ai corsi di formazione professionale. Con le nuove basi poste dal **Trattato di Lisbona** forse è arrivato il momento di promuovere iniziative per la creazione di strutture più forti.

### **Principio di convergenza e unificazione**

Il diritto nazionale deve essere **coerente** con la norma superiore di d.c. che diventa legislazione interna.

**Tendenza del giudice nazionale ad applicare la norma interna** senza riconoscere la supremazia del diritto europeo.

Ovviamente, la prospettiva di applicazione concreta della norma europea è un **problema di responsabilità politica degli Stati membri**. In questo quadro si inserisce la procedura pregiudiziale che consente a un giudice di uno Stato membro di chiedere alla CdG di interpretare una disposizione di d.c. o di valutare la validità di un atto, secondo i giuristi di common law, è considerato "il fiore all'occhiello" di tutto il sistema giudiziario comunitario. E' la chiave di volta che ha permesso alla CdG di elaborare i fondamenti di un nuovo ordine giuridico e che continua a fornire gli elementi necessari per lo sviluppo del diritto allo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini dell'UE.

La maggior parte dei casi in cui si procede alla richiesta sono legati a problemi di applicazione di una norma c. da parte delle autorità nazionali di applicazione di una direttiva o ancora di applicazione di una disposizione nazionale ritenuta contraria alla n.c..

In tutti questi casi, è "**il giudice comunitario di diritto comune**" espressione utilizzata dal Presidente del Tribunale di prima istanza in un'ordinanza del 1995 – il giudice naturale dell'applicazione del diritto comunitario.

Il rinvio pregiudiziale consente al giudice nazionale e – in alcuni casi lo obbliga – a riferirsi alla Corte per chiederle sia di interpretare una norma comunitaria sia di decidere sulla sua applicazione. Si tratta di una **cooperazione tra giurisdizione nazionale e CdG, per prevenire divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario e di assicurare la sua applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.**

Questo "dialogo da giudice a giudice", **iniziato dal giudice nazionale, è la chiave di volta dell'ordine giuridico comunitario.** L'UE è un impero senza imperatore e senza esercito, la cui legge è applicata per il tramite dagli Stati membri.

La trattazione di un procedimento pregiudiziale è abbastanza articolata e complessa. **Una decisione corretta necessita di una buona**

**comprensione dei fatti, della natura della lite, delle regole di procedura applicate dal giudice del rinvio e della legge nazionale applicabile.** Non è raro che la difficoltà di trattazione di un rinvio **pregiudiziale risiede più nella comprensione del contenuto nazionale che nell'elaborazione della decisione comunitaria.**

La norma di riferimento è l'art. 234 del Trattato oggi 267

Andremo per gradi cercando di toccare tutti i nodi di questo procedimento niente affatto semplice ma di importanza, come si è visto, essenziale nello sviluppo del diritto vivente dell'UE e allo scopo di assicurare l'applicazione conforme del diritto.

### **Questioni di competenza**

La competenza della CdG prevista dall'art. 267 si distingue nettamente dalle altre competenze attribuite alla Corte dal TCE: queste ultime sono competenze **dirette, piene ed esclusive**: i soggetti legittimati ad attivarle (Stati membri, istituzioni e persone fisiche o giuridiche) lo fanno proponendo le proprie domande direttamente alla CdG che giudicherà su di esse in modo completo ed esclusivo. In base alla competenza prevista invece dall'art. 267, la CdG conosce di determinate questioni di diritto comunitario grazie ad un rinvio operato dal Giudice nazionale, nell'ambito di un giudizio iniziato e destinato a concludersi innanzi allo stesso giudice. La pronuncia della Corte ha **natura pregiudiziale sia in senso temporale**, perché precede la sentenza del giudice nazionale, **sia in senso funzionale**, perché è direttamente strumentale alla emanazione di una sentenza.

Si tratta di una **competenza giurisdizionale**, dunque, che si può definire **non contenziosa**. La competenza è **dunque una competenza indiretta**, in quanto l'iniziativa di rivolgersi alla CdG non è assunta direttamente dalle parti interessate ma dal giudice nazionale ma anche una **competenza limitata**, potendo la Corte esaminare soltanto le questioni di d.c. sollevate dal giudice nazionale. Discutibile è se si può parlare di **competenza esclusiva**: lo è senz'altro nel senso che solo la CdG può pronunciarsi esclusivamente sulla corretta applicazione della n.c. e sulla validità degli atti comunitari ma non lo è in via assoluta nel senso che sullo stesso problema può pronunciarsi direttamente il giudice nazionale, senza fare ricorso alla CdG. Persino nei cd. casi di rinvio obbligatorio, l'obbligo non è mai assoluto essendo previste ipotesi in cui il giudice può decidere da solo.

Quali le ragioni che hanno portato ad inserire tra le competenze della CdG una competenza di tipo pregiudiziale? La ratio è che il compito di applicare la normativa comunitaria è affidato alle autorità di ciascuno Stato membro; d'altro canto, avendo la n.c. **efficacia diretta** negli Stati membri, lo scopo è di evitare che un giudice nazionale interpreti e verifichi la validità delle n.c. in maniera autonoma col rischio – in caso di errata applicazione – di infrangere l'uniformità dell'applicazione.

La competenza pregiudiziale della CdG – come già detto – serve a garantire la corretta applicazione e l'uniforme interpretazione del d.c..

In concreto, però, la CdG è competente a interpretare il d.c. nella misura in cui esso sia applicabile *ratione loci* e *ratione tempore*, alla lite principale e allorché vi sia rinvio dalla giurisdizione nazionale.

Per quanto concerne il giudizio sulla validità degli atti, la Corte non è competente per stabilire, a titolo pregiudiziale, sulla validità di un trattato

o di un atto di adesione. Ancora, secondo una costante giurisprudenza, non è competente neppure per decidere sulla validità delle misure di diritto interno in applicazione del Trattato, come avviene nel procedimento di un ricorso di infrazione promosso nei confronti di uno Stato.

#### **Sulla ricevibilità del ricorso**

Giudice nazionale e CdG hanno un ruolo complementare senza che possa parlarsi di una subordinazione gerarchica tra il primo e la seconda. **L'assenza di un rapporto di tipo gerarchico** spiega perché la Corte non eserciti alcun tipo di controllo sulla competenza del giudice nazionale. La Corte ha invece posto dei requisiti per quanto concerne il **contenuto** ma più in generale vi sono una serie di regole, dettate dalla CdG, alle quali i giudici nazionali devono uniformarsi per consentire una rapida soluzione del caso. A tal proposito, si richiama la nota informativa che la CdG ha approvato anche per semplificare il lavoro del giudice nazionale. (2009/c. 297/01).

\*\*\*

C'è da aggiungere che un uso improprio e persino abusivo del rinvio pregiudiziale ad opera delle parti e dello stesso giudice nazionale ha indotto la CdG ad esaminare la rilevanza delle questioni pregiudiziali sollevata dalle parti o dallo stesso giudice e controllare dunque se essa sia competente e rispondere e se non sussista invece alcuna delle ipotesi patologiche individuate dalla giurisprudenza: questioni poste nell'ambito di **controversie fittizie, questioni manifestamente irrilevanti** (dovute alla manifesta inapplicabilità della norma comunitaria), **questioni puramente ipotetiche** (definite tali in ragione della loro genericità o del fatto che non rispondono ad un effettivo bisogno del giudice nazionale). Statisticamente, comunque, si tratta di ipotesi poco rilevanti.

#### **La nozione di giurisdizione**

Come previsto dalla norma, la competenza pregiudiziale può essere attivata soltanto da organi che rispondono alla nozione di "giurisdizione di uno degli Stati membri". La Corte si riserva dunque il potere di verificare se l'organo autore del rinvio possa o meno rientrare nella nozione "comunitaria", non necessariamente coincidente con le definizioni ricavabili dagli ordinamenti degli Stati membri. Ovviamente, questa verifica non viene fatta d'ufficio sistematicamente ma solo quando sia sollevata un'eccezione, sollevata da una delle parti o quando sia sollevato un dubbio sulla qualificazione giuridica dell'organismo che propone rinvio.

Secondo i criteri elaborati dalla CdG bisogna tener conto di diversi elementi come a) **l'origine legale dell'organo** b) **il suo carattere permanente** c) **l'obbligatorietà della sua giurisdizione** d) **la natura contraddittoria del procedimento** d) **il fatto che l'organo applichi norme giuridiche**. Tuttavia, la CdG ha un approccio abbastanza elastico e così la natura contraddittoria del procedimento non è tassativamente richiesta.

La CdG accetta ad es. che il rinvio venga operato nell'ambito di procedimenti del tutto privi di carattere contraddittorio –come in alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione. Parimenti, l'assenza del requisito di **indipendenza dell'organo**, inteso quale requisito di terzietà rispetto alle parti della controversia, è interpretato in maniera variabile

con riguardo ad organi di ricorso che siano intervenuti nella stessa struttura amm.va che ha emesso l'atto oggetto del ricorso. Più rigoroso invece è apparso l'atteggiamento per quanto riguarda il requisito **dell'origine legale**. Non è ammissibile infatti il rinvio pregiudiziale operato da un **tribunale arbitrale** ammettendosi però che il rinvio possa essere effettuato dai giudici ordinari in sede di giudizio di impugnazione, a meno che le parti non siano obbligate per legge a rivolgersi ad un tribunale di tipo terzo e la legge ne determini la composizione e la competenza.

E' essenziale **la capacità decisionale** rispetto alla controversia tra le parti. Così ad es. non è stato ammesso rinvio pregiudiziale operato da organi della pubblica accusa in giudizi penali, da organi che svolgono funzione consultiva nell'ambito di procedimenti amm.vi, dalla Corte dei Conti italiana quando eserciti un'attività di controllo a posteriori sulla regolarità dell'attività amministrativa. Quanto alla diversa soluzione accolta in ordine di rinvio disposto dal CdG italiano nell'ambito di un procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica essa è stata giustificata dalla constatazione che il parere è vincolante.

Sinora la Corte Costituzionale italiana non ha mai utilizzato il rinvio pregiudiziale, pur avendo evocato la possibilità di farlo. La stessa CC in una sentenza non più recente ha espresso la opinione contraria mentre la dottrina ritiene che, per quanto concerne le competenze dirette della Corte, (conflitti di attribuzione, giudizi sulla ammissibilità dei referendum), essa rientri nel campo di applicazione della norma. Va ricordato che la CC di altro Stato membro ha più volte adito la CdG in sede di rinvio.

E qui c'è da segnalare che recentemente, sia pure in un caso specifico, la CC ha mutato indirizzo. **cfr. Corte Cost. ord. n. 103/2008**

#### **Rinvio facoltativo e rinvio obbligatorio**

Rispetto al rinvio pregiudiziale, la posizione dei giudici nel diritto interno, varia a seconda che essi emettano decisioni contro le quali sia possibile un'impugnazione oppure no. Nel primo caso il rinvio è solo facoltativo mentre nel secondo caso il giudice teoricamente è sottoposto ad un obbligo di rinvio. L'obbligo di rinvio da parte del giudice di ultima istanza costituisce l'estrema forma di tutela offerta ai soggetti interessati alla corretta applicazione giudiziaria del diritto comunitario. D'altra parte, l'erronea soluzione data da un giudice di ultima istanza a questioni di diritto comunitario rischia di essere accolta in numerose altre sentenze e dunque di consolidarsi con effetti disastrosi. In Italia, giudice di ultima istanza è la CdC, il CdG e la CC. Nell'interpretare la portata dell'**obbligo di rinvio** a carico dei giudici di ultima istanza, la Corte ha introdotto alcuni correttivi: la sola circostanza che le parti abbiano sollevato questioni di diritto comunitario non comporta l'obbligo del rinvio e questo vale anche per il giudice di ultima istanza per cui esso è meramente facoltativo. 1) quando la questione sia materialmente identica ad altra questione già sollevata che sia stata già decisa in via pregiudiziale, 2) quando la risposta da dare alla questione risulti da una giurisprudenza costante della Corte, 3) quando la soluzione appare di tale evidenza da non lasciare alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare.

Nonostante l'estrema cautela con cui la Corte ha definito la ipotesi di rinvio non obbligatorio essa è stata oggetto di forti critiche da parte della dottrina per il rischio di abusi che esso comporta. Tale rischio è aggravato dall'assenza di rinvii esperibili in caso di ingiustificata omissione di rinvio.

### **Le questioni pregiudiziali d'interpretazione**

La competenza pregiudiziale della CdG può essere esercitata riguardo a questioni d'interpretazione oppure a questioni di validità degli atti dell'UE.

L'interpretazione può riguardare:

- 1) il trattato
- 2) gli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE
- 3) gli Statuti degli organismi creati con atto del Consiglio

Per **trattato** va inteso il Testo del TCE nella versione applicabile **ratione temporis** ai fatti della causa pendente davanti al giudice nazionale.

La nozione di **atti compiuti dalle istituzioni** è molto ampia e comprende innanzitutto gli atti individuati dall'art. 249 TCE, incluse le raccomandazioni ed i pareri e gli atti privi di efficacia diretta. Tra essi la CdG annovera anche gli **accordi internazionali** conclusi ai sensi dell'art. 300 TCE.

La lettera dell'art. 234 esclude che la Corte nell'ambito di una questione di interpretazione, possa procedere alla applicazione di norme comunitarie alla fattispecie oggetto del giudizio pendente davanti al giudice nazionale in quanto questa è riservata **solo** al giudice nazionale. Neppure la CdG può procedere all'interpretazione di norme degli Stati membri o pronunciarsi sulla incompatibilità di una norma nazionale con norme comunitarie. Entrambi questi compiti spettano al giudice nazionale che ha operato il rinvio.

### **La procedura**

Attualmente, per la trattazione del rinvio pregiudiziale, vanno distinti tre tipi di procedura:

- 1) la procedura ordinaria, eventualmente senza udienza e senza conclusioni dell'avvocato generale;
- 2) la procedura semplificata che può concludersi con una ordinanza;
- 3) la procedura accelerata o d'urgenza.

Esaminiamo la prima ipotesi. Una volta deciso il rinvio, il giudice nazionale deve notificare la relativa decisione alla Corte (art. 23 Statuto). Non è prescritto ma è consigliabile che siano notificati anche i documenti pertinenti. La Cancelleria che è l'intermediaria tra la Corte e l'esterno invia una copia del ricorso al servizio di ricerca e documentazione che provvede alla traduzione in tutte le lingue ufficiali della comunità per cui provvede poi a notificare la decisione alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione, al Consiglio e alla BCE quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione provenga da quest'ultimo o al Parlamento europeo e al Consiglio, quando l'atto in questione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.

Copia della domanda viene inviata al Presidente della CdG per la designazione di un giudice relatore e al primo avvocato generale per la designazione di un avvocato generale. Nel termine di mesi due dalla notifica le parti, gli Stati membri, la Commissione, se del caso il

Parlamento Europeo e la BCE, hanno diritto di depositare memorie o osservazioni scritte.

Le osservazioni delle parti sono trasmesse al giudice relatore e all'avvocato generale. Il giudice procede a stendere un rapporto preliminare che viene presentato alla Corte per poter assumere le decisioni relative alla trattazione dell'affare. Si tratta, comunque, di un documento confidenziale che non fa parte del dossier della procedura pregiudiziale tenuto dalla Cancelleria. Copia viene inviata anche all'avvocato generale. Il rapporto viene esaminato nella riunione generale della Corte. La composizione della Corte è decisa in base al grado di importanza dell'affare per cui l'affare sarà trattato da una Camera di tre membri quando si ravvisa che il problema possa già trovare soluzione nella precedente giurisprudenza della Corte. Gli affari più difficili, che possono mettere in causa questioni di principio, sono attribuite ad una camera a cinque membri. La grande camera (13 membri) sarà scelta in caso di questioni che attengano la validità di atti comunitari, l'interpretazione di affari "sensibili" (cittadinanza, diritti fondamentali, questioni fiscali...) o quando la Corte vuole riservarsi la possibilità di modificare la sua interpretazione. La sessione plenaria è riservata ai casi di importanza eccezionale (27 membri).

#### **L'udienza**

Non sempre essa è prevista. L'art. 104 del regolamento della Corte prevede che la Corte, dopo la presentazione delle memorie e delle osservazioni, sulla scorta del rapporto del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati e se nessuno presenta una richiesta specificando i motivi per cui intende essere sentito, può decidere che essa non sia tenuta, dopo aver ascoltato anche l'avvocato generale.

L'udienza si svolge con traduzione simultanea: salvo richiesta particolare del giudice relatore, dell'avvocato generale, vengono ascoltate prima le parti, poi gli Stati membri in ordine alfabetico e infine le istituzioni.

#### **Le conclusioni**

La richiesta di conclusioni chiude la fase orale. La presentazione delle conclusioni non è più obbligatoria dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Corte, adottato dopo il Trattato di Nizza. La Corte utilizza questa possibilità quando i procedimenti sono giudicati dalle camere minori mentre esse restano obbligatorie nel caso di questioni attribuite alla grande camera, più di frequente quando si tratta di procedure pregiudiziali.

#### **La decisione**

Naturalmente la Corte decide con sentenza. Il regolamento prevede tuttavia che in alcuni casi la procedura possa essere conclusa con ordinanza (art. 92) motivata in caso di sua manifesta incompetenza a conoscere di un atto introduttivo: quando l'atto introduttivo sia manifestamente irricevibile. Sempre ai sensi art. 104 reg. la Corte decide con ordinanza a) quando una questione pregiudiziale sia manifestamente identica ad una questione sulla quale essa ha già statuito, b) quando tale questione possa trovare soluzione nella giurisprudenza già emessa c) qualora la soluzione non dia adito a dubbi ragionevoli. Prima di decidere, comunque, la Corte deve informare il giudice del rinvio e aver sentito le osservazioni degli interessati nonché l'avvocato generale. E' il caso della cd. **procedura semplificata**.

V'è un'altra ipotesi ed è quella della **procedura accelerata o di urgenza**, ed è il caso in cui la Corte, su domanda del giudice nazionale, e “qualora le circostanze invocate comprovano l'urgenza straordinaria” decida di trattare una domanda pregiudiziale secondo un “procedimento accelerato”. In tal caso la data dell'udienza è fissata dal Presidente della Corte e notificata immediatamente alle parti alle quali lo stesso Presidente assegna un termine ridotto, non inferiore a 15 gg., per depositare osservazioni scritte (art. 104 reg.).

#### **Le misure provvisorie**

Spetta al giudice nazionale di promuovere ed eventualmente ad assumere misure provvisorie avendo la CdG ribadito a più riprese che la procedura pregiudiziale riveste il carattere di incidente nel corso di una lite che si svolge dinanzi ad una giurisdizione nazionale.

#### **Durata della procedura**

Malgrado il notevole aumento di lavoro determinato dall'ingresso di altri paesi, la durata media di un procedimento ordinario è passato dai 24 mesi circa del 2002 ai 17 mesi circa del 2007 mentre la durata media di un procedimento di urgenza supera di poco **i due mesi**.

#### **Gli effetti delle sentenze pregiudiziali**

La sentenza resa dalla CdG nell'ambito di un procedimento pregiudiziale vincola innanzitutto il giudice che ha effettuato il rinvio per cui essa farà testo nel giudizio pendente innanzi al G.n.. Quest'ultimo non potrà disapplicare la sentenza ma ha facoltà di chiedere alla Corte ulteriori chiarimenti. Ma la portata della sentenza travalica i confini del giudizio nel cui ambito la questione pregiudiziale era stata sollevata. L'esistenza di un giudicato rende superflua la proposizione di un nuovo rinvio sulle stesse questioni o su questioni simili da parte di altro giudice, non solo appartenente allo stesso ordine giurisdizionale ma anche da parte di giudici degli altri paesi membri dell'UE. Il principio è stato affermato con particolare chiarezza nel caso di sentenze pregiudiziali che dichiarano la invalidità di un atto delle istituzioni ma esso risulta pacificamente accettato anche con riferimento alle sentenze pregiudiziali di interpretazione.

In linea di principio la sentenza pregiudiziale ha valore *ex tunc*. L'interpretazione chiarisce il significato e la portata di una norma quale avrebbe dovuto essere applicata dal momento della sua entrata in vigore e la norma così interpretata “*può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti o costituiti prima della sentenza interpretativa...*” (CGCE 27.3.1980 61/79). Tuttavia la CdG si riserva il potere di limitare nel tempo la portata delle proprie sentenze interpretative e di quelle che sanciscono la validità di un atto.

#### **La competenza pregiudiziale e il Trattato di Nizza**

Questo ultimo ha portato un'unica ma rilevante modifica al sistema: l'inserimento nel sistema del TPI che secondo l'art. 225) par. 3 TCE “*è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi art. 234 in materie specifiche determinate dallo Statuto*”. Tale competenza non è prevista esplicitamente dal TCE ma invita ad una successiva modifica dello Statuto che dovrà definire le “*materie specifiche*” per le quali sarà competente il TPI.

**Sanzioni derivanti del mancato rispetto del principio dell'obbligo del rinvio.**

Abbiamo visto come, pur essendo obbligato il giudice di ultima istanza a proporre il rinvio pregiudiziale, questo principio è stato abbondantemente rivisitato in presenza di particolari situazioni ma può teoricamente dirsi che il mancato rinvio può costituire – come già si è visto – un vero e proprio *vulnus* al diritto del cittadino europeo, senza contare che una decisione che giustifichi il mancato rinvio può costituire un precedente giurisprudenziale che può determinare un'erronea applicazione a livello nazionale del d.c.. Esistono, in tal caso, sanzioni o rimedi per scongiurare tale ipotesi? Ebbene, di rimedi giurisdizionali veri e propri a disposizione del privato cittadino non ve ne sono: c'è da dire che se un giudice di ultima istanza non ritiene di proporre un rinvio pregiudiziale, nulla vieta che in identica situazione altro giudice di rango inferiore possa riproporre la stessa questione ma si tratta pur sempre di un intervento discrezionale del giudice. **Altra ipotesi statuita è quella del ricorso al procedimento di infrazione.**

Nessuna giurisprudenza specifica a tal riguardo esiste in quanto il ricorso non è attivabile da privati ma solo dagli Stati membri o dalle istituzioni comunitarie. Per la prima volta, però, in un procedimento promosso dalla Commissione c/ l'Italia, uno Stato membro è stato condannato per l'operato della sua giurisdizione. Si trattava di una vicenda fiscale nella quale l'Italia aveva preteso il pagamento di una tassa per cui la CdG ha riconosciuto l'obbligo dello Stato al rimborso delle tasse percepite in violazione delle regole comunitarie. Si tratta, però, pur sempre di una sentenza indiretta nel senso che, sulla scorta di tale sentenza, il privato può procedere nei confronti dello Stato italiano per ottenere il rimborso della tassa. **Il principio della responsabilità dello Stato** per un fatto della sua giurisdizione è stato confermato in altro procedimento – sempre promosso contro l'Italia - laddove la Corte di Cassazione si era rifiutata di porre una questione pregiudiziale. Non risulta però che la situazione sia identica in tutti i paesi membri. In alcune giurisdizioni, per es. nel diritto tedesco ed austriaco, allorché una giurisdizione tenuta ad effettuare un rinvio rifiuti di farlo, è possibile introdurre un ricorso costituzionale indicando la violazione del principio costituzionale del “giudice delle leggi” e del giusto processo. In Francia, in un processo la CdC, dopo aver interrogato la CdG, ha cassato una sentenza della Corte d'Appello di Aix en Provence secondo la quale non c'era motivo di arrivare alla CdG per sapere se era possibile applicare direttamente un accordo internazionale e aveva rifiutato di applicare questo accordo.

A nostro modesto avviso, questi precedenti dimostrano quanto sia matura la riforma del rinvio pregiudiziale nel senso di assicurare al cittadino un giusto processo. Tale principio che, per quanto riguarda l'Italia è divenuto principio costituzionale (art. 117 C.C.), ben potrebbe essere utilizzato per assicurare al cittadino la possibilità di proporre ricorso c/ lo Stato in caso di rifiuto di accogliere la richiesta anticipata dalle parti in causa del rinvio pregiudiziale, analogamente a quanto avviene in altri paesi.

In conclusione, pur riconoscendo che alcune giurisdizioni nazionali non hanno dato esecuzione alle sentenze pregiudiziali della CdG, non ci sembra che questo possa rimettere in discussione il carattere globalmente positivo dell'utilizzo delle procedure pregiudiziali. Questo ha consentito alla Corte di Giustizia di assicurare l'uniformità del diritto comunitario e di svilupparlo ulteriormente. Le recenti adesioni hanno avuto per la Corte



delle ripercussioni importanti per la sua struttura, il suo funzionamento, i suoi metodi di lavoro. Una riforma a breve termine sarebbe quella dell'adozione di nuove regole relative ad una procedura pregiudiziale di urgenza ma, indipendentemente da ciò, la Corte deve vigilare per decidere in un tempo ragionevole.